

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DESTINATI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

Sommario

CAP. 1 - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Procedure e oneri per le attività tecniche	2
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Responsabile Unico di Progetto e Gruppo di lavoro	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 6 - Centrali di committenza	6
Art. 7 - Quota del 20 per cento.....	6
 CAP. 2 - INCENTIVO PER LAVORI	7
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	7
Art. 9 - Disciplina delle varianti in corso d'opera per lavori	7
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
 CAP. 3 - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	9
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante	9
Art. 12 - Disciplina delle varianti in corso d'opera per servizi e forniture	10
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
 CAP. 4 - NORME COMUNI	11
Art. 14 - Principi in materia di valutazione	11
Art. 15 - Attività articolate e singole.....	11
Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	11
Art.17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o tempi di esecuzione ingiustificati .	11
Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo	13
Art. 19 - Informazione e confronto	14
Art. 20 - Entrata in vigore.....	14

CAP. 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure e oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e si applica nel caso di affidamenti di lavori pubblici, di servizi e di forniture per i quali è previsto l'incentivo per funzioni tecniche. Nel presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice". Per le definizioni dei contratti, dei criteri, delle procedure e degli strumenti, si rinvia al Codice e ai relativi allegati.
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art.45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.114 del Codice, distinto dal Responsabile Unico del Progetto, ricorrendone i presupposti normativi.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% - come di seguito meglio specificata - calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Azienda.

Nel Quadro Economico dovrà essere indicato l'importo complessivo dell'incentivo, quindi anche con l'indicazione – seppur distinta – del valore delle eventuali opzioni. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, invece, l'importo sul quale applicare la percentuale sarà quello posto alla base della procedura di affidamento, al netto di eventuali opzioni.

La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

In caso di **Accordo Quadro** il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, al netto di iva e del ribasso offerto.

In caso di **Concessione**, l'art. 45 del Codice può essere applicato, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti. Il valore sul quale calcolare la percentuale prevista dal presente regolamento è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

4. L'importo di cui al terzo comma, in particolare, è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2 comma 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d. per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei, PNRR o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale in forza dell'ente, a tempo determinato e indeterminato, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. La ripartizione dell'80% delle risorse avviene con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento tra il RUP e gli altri soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché tra i loro collaboratori.
3. In conformità all'allegato I.10 del Codice, sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. responsabile unico del progetto;
 - c. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f. redazione del progetto esecutivo;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. predisposizione dei documenti di gara/affidamenti;
 - j. direzione dei lavori;
 - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m. direzione dell'esecuzione;
 - n. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p. collaudo tecnico-amministrativo;
 - q. regolare esecuzione;
 - r. verifica di conformità;
 - s. collaudo statico (ove necessario);
 - t. coordinamento dei flussi informativi.
4. In caso di successiva modifica del Codice, il presente Regolamento rimane efficace per quanto compatibile con la nuova eventuale disciplina cui sarà automaticamente adeguato.

Art. 3 - Responsabile Unico di Progetto e Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è nominato in conformità a quanto previsto dall'art. 15 comma 1, del Codice, e indicato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare.
2. La nomina del RUP è predisposta con provvedimento del Dirigente competente.
Nel caso in cui si renda necessaria la modifica/sostituzione del RUP in una fase successiva, la nomina avviene mediante provvedimento del Dirigente competente, sentiti i Dirigenti/Responsabili della struttura organizzativa competenti.
3. La composizione del gruppo di lavoro è definita su proposta del RUP, sentiti i Dirigenti del personale interessato, mediante provvedimento del Dirigente della struttura organizzativa competente.
4. Per le nomine di cui ai precedenti commi 2 e 3, i Dirigenti competenti dovranno altresì attestare il possesso in carico ai soggetti proposti dei necessari requisiti sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento. Con provvedimento motivato, su proposta del RUP, il Dirigente competente può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuali originariamente previste.
5. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato tenendo conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai profili professionali e dell'inquadramento contrattuale;
6. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, il RUP indica i tempi previsti presunti per la realizzazione dell'opera anche mediante rinvio ai documenti della procedura. A tale scopo, all'atto della costituzione del gruppo di lavoro, il RUP redige e trasmette al dirigente una scheda operativa indicante:
 - a. opera o lavoro, servizio, fornitura da realizzare o acquisire;
 - b. attività da svolgere ammesse all'incentivazione e il loro peso nell'ambito della quota del fondo destinata ad incentivo.
Tali attività dovranno essere svolte nelle seguenti tre fasi:
 - i. Programmazione e Progettazione
 - ii. Gara/Affidamento
 - iii. Esecuzione contratto;
 - c. specificazione delle attività non svolte internamente, o che comunque non possono dar luogo alla ripartizione, e loro peso.
 - d. designazione iniziale dei dipendenti che compongono il gruppo di lavoro, compresi i collaboratori, con indicazione delle attività assegnate. Per collaboratori si intendono coloro che, dipendenti di profilo tecnico o amministrativo, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o

- amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa;
- e. cronoprogramma con i tempi previsti di ultimazione delle attività, nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dai relativi allegati.
7. Qualora il RUP ravvisi la necessità della nomina del Responsabile di Fase, la stessa va formalizzata con la costituzione di un gruppo di lavoro. Ai Responsabili delle diverse fasi va riconosciuta una percentuale entro i parametri previsti per l'attività di cui all'art. 10.
 8. Tale scheda operativa, eventualmente aggiornata o modificata tempestivamente, è utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo che terrà conto in ogni caso dell'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività, e trasmessa al Dirigente competente. Il Dirigente, con atto motivato, può in ogni momento modificare o revocare le attività assegnate.
 9. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, fatto salvo il rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento e per quanto consentito dalla dotazione interna organica dell'Ente. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono, ognuno per le attività assegnate, la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e per quanto di competenza.
 10. Una parte delle risorse di cui al successivo art. 7 (20%) dovranno essere utilizzate per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale facente parte del gruppo di lavoro, che sarà a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico.
 11. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e dal contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art.18.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, salvo le attività di collaudo tecnico-amministrativo delle opere pubbliche previste;

- b. i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 a base dell'affidamento;
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 a base dell'affidamento;
 - d. i lavori in amministrazione diretta;
 - e. i contratti esclusi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 36/2023;
 - f. gli affidamenti c.d. in house ex Art. 7 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house (come previsto da ANAC, Parere funzione consultiva n. 36 del 03 luglio 2024).
2. In caso di adesione a convenzioni-quadro ovvero ad accordi quadro a condizioni tutte fissate, stipulate da Consip S.p.A. in attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, o comunque stipulate da un soggetto aggregatore, il presente Regolamento si applica in relazione alle prestazioni tecniche effettivamente svolte dai gruppi di lavoro incaricati nell'ambito delle convenzioni e degli accordi indicati.

Art. 6 - Centrali di committenza

- 1. Nel caso in cui l'Azienda venga individuata quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per effetti degli articoli 62 e 63 del Codice e in tutti gli altri casi in cui tale funzione sia espressamente delegata da altri Enti mediante convenzione o Regolamento ai dipendenti coinvolti è riconosciuto un incentivo per le attività svolte tra quelle di cui all'art. 2, comma 3.
- 2. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, i comuni ed altri enti convenzionati con la CUC, su richiesta di quest'ultima, mettono a disposizione una somma non superiore al 25% dell'incentivo de quo presente nel quadro economico delle gare gestite. Detta percentuale viene definita nell'ambito delle singole convenzioni.
- 3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale di committenza.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

- 1. La quota di cui all'art. 1 comma 4, lett.b), del presente Regolamento è incrementata da:
 - a. la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, comma 1;
 - b. la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o svolte da soggetti esterni ad Agec o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. La quota di cui all'art. 1 comma 4 lett. b) del presente Regolamento, viene destinata, con apposito giro contabile, in un fondo specifico che comprende anche gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, una volta costituito il Gruppo di Lavoro e stanziata la spesa complessiva nel quadro economico di finanziamento dell'opera.

CAP. 2 - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI	%
Fino a € 500.000,00	0,60
Da € 500.001 a € 2.000.000	0,55
Da € 2.000.001 a € 5.000.000	0,50
Da € 5.000.001 in su	0,45

2. Il presente Regolamento trova applicazione anche per le attività connesse alle funzioni tecniche relative a lavori di manutenzione di particolare complessità attestati dal Dirigente competente, che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione dei costi, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini dei documenti di gara, a condizione che gli incentivi di cui al presente regolamento siano stati previsti nel medesimo quadro economico o capitolo di spesa previsto per i singoli lavori.

Art. 9 - Disciplina delle varianti in corso d'opera per lavori

1. In caso di ricorso a modifiche del contratto in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice, come da attestazione del RUP, sia che comportino un incremento dell'importo contrattuale nei limiti consentiti dalla legge e a condizione che la modifica comporti nuove lavorazioni o nuove prestazioni, sia che comporti una riduzione dell'importo contrattuale, l'incentivo, di cui al presente Regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

2. La revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del Codice non dà diritto alla corresponsione dell'incentivo per le funzioni tecniche relativo al maggior importo.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto:	da 20 a 44%
Programmazione della spesa per investimenti:	da 1 a 3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento:	da 5 a 25%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali:	fino al 2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica:	fino al 5%
Redazione del progetto esecutivo:	da 5 a 10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:	fino al 3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione:	da 1 a 3%
Predisposizione dei documenti di gara:	da 1 a 5%
Direzione dei lavori:	da 10 a 25%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere):	fino al 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:	fino al 2%
Collaudo tecnico-amministrativo – Regolare esecuzione:	da 3 a 5%

Collaudo statico:	fino al 2%
Coordinamento dei flussi informativi:	fino al 2%
Totale:	100,00%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

CAP. 3 - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI	%
Fino a € 215.000,00	0,45
Da € 215.001,00 a € 2.500.000,00	0,40
Da € 2.500.000,01	0,35
FORNITURE	%
Fino a € 215.000,00	0,20
Da € 215.001,00 a € 1.000.000,00	0,15
Da € 1.000.000,01	0,10

- Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione. La nomina di un direttore dell'esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell'allegato II.14 al Codice. La nomina del direttore dell'esecuzione è disciplinata in maniera diversa a seconda che si tratti di forniture o servizi come di seguito indicato:
 - forniture: è obbligatoria la nomina per le forniture di importo superiore a 500 mila euro (criterio quantitativo) ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell'allegato II.14 del Codice;
 - servizi: è obbligatoria la nomina per i servizi di particolare complessità come individuata dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice indipendentemente dall'importo (criterio qualitativo).

Art. 12 - Disciplina delle varianti in corso d'opera per servizi e forniture

1. Le varianti approvate ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente servizio o fornitura in affidamento, sempre che comportino acquisizione di servizi e forniture aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie, calcolate sull'importo a base di affidamento al lordo del ribasso.
Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
Questo si applica anche qualora la modifica comporti una riduzione dell'importo contrattuale: l'incentivo, di cui al presente Regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.
2. La revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 60 del Codice non dà diritto alla corresponsione dell'incentivo per le funzioni tecniche relativo al maggior importo.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto:	da 20 a 39%
Programmazione della spesa per investimenti:	da 1 a 3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento:	da 5 a 25%
Redazione del progetto (unico):	fino al 4%
Predisposizione dei documenti di gara:	da 1 a 5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo:	da 10 a 25%
Verifica di conformità:	fino al 4%
Coordinamento dei flussi informativi:	fino al 2%
Totale:	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAP. 4 - NORME COMUNI**Art. 14 - Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Dirigente competente tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi per le attività previste;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente competente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente competente al Direttore Generale ed alle Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art.17 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi di costi o tempi di esecuzione ingiustificati

1. Qualora in sede di predisposizione e controllo del bando ed esecuzione dei contratti di lavori si verificano dei ritardi ingiustificati o non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche e disposizioni disciplinate dal Codice ovvero sia dovuto ad errori imputabili al personale coinvolto, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Tipologia Incremento	Misura dell'incremento	Riduzione Incentivo
Tempi di predisposizione e controllo del bando	Entro il 20% della scadenza assegnata secondo cronoprogramma	5%

	Dal 21% al 40% della scadenza assegnata secondo cronoprogramma	10%
	Oltre il 40% della scadenza assegnata secondo cronoprogramma	20%
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

2. Qualora si verificano dei ritardi ingiustificati in sede di predisposizione e controllo del bando ed esecuzione dei contratti di servizi e forniture, o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della personale coinvolto, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia Incremento	Misura dell'incremento	Riduzione Incentivo
Tempi di predisposizione e controllo del bando	Entro il 20% della scadenza assegnata secondo cronoprogramma	5%
	Dal 21% al 40% della scadenza assegnata secondo cronoprogramma	10%
	Oltre il 40% della scadenza assegnata secondo	20%

	cronoprogramma	
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta a conclusione dell'attività svolta secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente Regolamento. A tal fine, le prestazioni relative ai lavori sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del relativo provvedimento;
 - b. per le fasi di verifica dei progetti, con la validazione del progetto esecutivo da parte del RUP;
 - c. per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;
 - d. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori/collaud;
 - e. per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
3. Le prestazioni relative ai servizi e forniture sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'approvazione del relativo provvedimento;
 - b. per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;

- c. per la direzione dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di verifica di conformità;
4. Nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture con durata superiore all'anno è possibile erogare acconti annuali dei compensi incentivanti trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità. Per procedere all'erogazione di tali acconti, il Dirigente competente, su proposta del RUP, dovrà redigere la determina di liquidazione entro il 15/02 dell'anno successivo a quello interessato.
5. Resta nella discrezionalità del Dirigente competente, su proposta del RUP l'accorpamento delle liquidazioni nel rispetto delle fasi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. Nel caso in cui beneficiario di incentivo sia personale dirigenziale, la determina di liquidazione sarà a firma del Direttore Generale.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il Dirigente Risorse Umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore per tutti gli affidamenti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° gennaio 2025, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Il Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 111/ 2025.